



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MONZA

in persona del giudice dott.sa Angela Epifani ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 2160/11 R.G.,

promossa da:

D. M. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Lamiranda, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Manzoni n. 20 come da mandato a margine dell'atto di citazione

IL CASO - attore -
nel confronti di:

KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (Reali Linee Aeree Olandesi), in persona della Dott. Enrico Dell'Orto. Nella sua qualità di procuratore speciale per l'Italia munito degli specifici poteri di cui alla procura speciale rilasciata in data 2 marzo 2001 per atto autentificato dal Notaio Vittorio Quagliata di Sesto S. Giovanni, rep. n. 76431, racc. n. 6783, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Maurizio Corani del Foro di Roma e Vittorio Gerosa del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Monza, Corso Milano 26/A giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

- convenuta -

Oggetto: Risarcimento danni

Conclusioni per parte attrice: come da separato foglio allegato.

REP00591

Conclusioni per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta integralmente riportate "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

A. in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice di Pace per violazione dell'art. 33 della Convenzione di Montreal e, conseguentemente, dichiarare la competenza per materia del Tribunale e, per l'effetto, ordinare la riassunzione del giudizio dinanzi a tale organo territorialmente competente secondo quanto qui di seguito richiesto;

B. in via parimenti preliminare, accertare e dichiarare anche l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito e, conseguentemente, dichiarare la competenza del Foro di Milano e per l'effetto dell'accoglimento della presente eccezione di incompetenza per territorio unitamente all'eccezione di incompetenza funzionale di cui al punto che precede, disporre la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano.

C. in via subordinata preliminare, nella non creduta ipotesi in cui non venisse accertata l'incompetenza funzionale del Giudice di Pace, accertare e dichiarare, comunque, l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Monza e, quindi, la competenza del Giudice di pace di Milano e, per l'effetto, disporre la riassunzione del giudizio dinanzi a tale Giudice;

D. in via preliminarre di merito, per i motivi esposti in narrativa, previo accertamento della carenza di legittimazione passiva di KLM riguardo gli assunti danni in relazione al bagaglio, dichiarare la inammissibilità delle domande formulate contro KLM e, per l'effetto, rigettarle;

E. in via principale, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza di ogni responsabilità di KLM per i fatti di causa e per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie nei confronti della stessa proposte;

F. sempre in via principale, per i motivi in narrativa, rigettare tutte le domande ex adverso proposte perché infondate e non provate;

G. in via subordinata, per i motivi in narrativa, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta esistente una qualche responsabilità in capo a KLM in relazione agli asseriti danni lamentati dagli attori, limitare il pagamento di KLM entro l'effettivo danno accertato.

Con vittoria di spese, diritti ed onarari di causa, spese generali e varie, IVA e CPA.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

D. M. conveniva in giudizio KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (da ora, per brevità KLM) assumendo il ritardo del volo aereo di ritorno che avrebbe dovuto condurlo da New York a Milano Linate nonché la mancata riconsegna del bagaglio.

Quale conseguenza di tali disservizi e disagi chiedeva la condanna in via principale della convenuta al risarcimento dei danni quantificati nella somma di euro 5.000,00 (4.000,00 per il ritardo+1.000,00 per il bagaglio), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 17.08.10 o dalla citazione al saldo in applicazione della Convenzione di Montreal del 28.05.99, in via subordinata, in applicazione del Regolamento CEE n. 261/2004, la condanna al risarcimento della somma di euro 1.600,00 (600,00 per il ritardo+1.000,00 per il bagaglio), ovvero ex art. 1681 e.c. nella misura che parrà di giustizia e/o provata in corso di causa, ovvero ex artt. 2043 e segg. e.c. nella misura che parrà di giustizia e/o provata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 17.08.10 al saldo o dalla diversa data ritenuta.

L'attore spiegava di aver acquistato un biglietto aereo di a/r KLM da Milano Linate a New York con scalo ad Amsterdam-Schiphol.

L'arrivo a Milano Linate, previsto per il giorno 17.08.10 alle ore 11,25 italiane, avveniva con circa quattro ore di ritardo e presso il diverso aeroporto di Milano Malpensa (doc. 1 e 3 attore). Il decollo da New York con l'aeromobile Delta Airlines (volo KL6014) era, infatti, avvenuto con circa due ore di ritardo a causa di problemi tecnici di chiusura del vano bagagli.

Inoltre, presso lo scalo di Amsterdam il personale di terra della KLM non aveva consentito l'imbarco sull'aeromobile Alitalia (volo KL3623) diretto a Milano Linate, adducendo che il ritardo col quale era giunto il precedente volo non consentiva di caricare i bagagli.

L'attore veniva quindi invitato ad imbarcarsi sul volo successivo KLM (KL1627) delle ore 13,35 locali con arrivo a Milano Malpensa alle ore 15,15 e rassicurato che sul quel volo sarebbe stato imbarcato il bagaglio. Il bagaglio però non giungeva a destinazione e gli veniva direttamente consegnato alcuni giorni dopo.

Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia e per territorio dell'adito giudice.

Nel merito, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande per gli assunti danni relativi al bagaglio per carenza di legittimazione passiva; in via principale l'inesistenza di ogni sua responsabilità; sempre in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte perché infondate e non provate; in via subordinata, limitare il risarcimento entro l'effettivo danno accertato.

Effettuata l'attività istruttoria ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 14.11.11, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni avanzate dalla convenuta per violazione dell'art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999.

Ad escludere che l'art. 33 della Convenzione di Montreal oltre a definire la cosiddetta "competenza giurisdizionale" tra vari fori alternativi, definisca anche criteri di competenza, viene in rilievo il quarto comma della norma in cui è stabilito che "si applicano le norme procedurali del tribunale adito".

Deve pertanto ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che il termine "tribunale" contenuto nella norma costituisca un riferimento generale all'Autorità giudiziaria del paese aderente alla convenzione, senza alcuna influenza sulle regole di competenza giurisdizionale peculiari dei singoli ordinamenti.

Sulla incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito va osservato che la normativa applicabile per stabilire il giudice territorialmente competente sia, come evidenziato dall'attore, l'art. 63 del codice del consumatore che lo individua nel luogo in cui costui è residente o domiciliato, dovendosi ritenere che la previsione di una diversa sede del foro competente sarebbe vessatoria e perciò inapplicabile in quanto limiterebbe i diritti della parte più debole.

Tale soluzione appare altresì conforme a quanto stabilito dalla regola uniforme prevista dall'art. 33 Convenzione di Montreal che nelle ipotesi di controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per morte o lesioni del passeggero individua il foro competente nel luogo di residenza del consumatore.

Ne consegue che l'attore, residente in Cavenago Brianza, ha correttamente radicato il presente giudizio innanzi al Giudice di Pace di Monza competente per valore e per territorio.

Con riferimento al ritardo della consegna del bagaglio la convenuta KLM pur non negando tale disservizio, del resto confermato dalla denuncia di smarrimento (doc. 4 attoreo), eccepeva la propria carenza di legittimazione passiva, e, conseguentemente, la non imputabilità dei danni.

Evidenziava sul punto che i bagagli dei passeggeri devono per legge essere affidati alle Società di handling che si occupano della loro movimentazione, del carico e dello scarico nei diversi aeroporti (art. 5 decreto Legge 18.01.1992 n.9, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28.02.1992, n. 217), soggetti che operano in autonomia rispetto al vettore aereo.

Da quanto precede deve dedursi che non sia possibile attribuire al vettore aereo la responsabilità di un accadimento che attiene ad una fase - quella della movimentazione dei

bagagli - alla quale egli è completamente estraneo poiché gestita per legge da un soggetto giuridico diverso (handling aeroportuale).

Al riguardo va osservato che la convenuta non ha smentito la circostanza che fu il personale di terra della KLM a fornire spiegazioni ai passeggeri in ordine al motivo per il quale dovevano imbarcarsi sul diverso volo diretto a Malpensa e a garantire loro che il bagaglio sarebbe stato imbarcato su tale volo.

Deve pertanto ritenersi che nella fattispecie in esame tutte le direttive furono impartite dalla convenuta e ad esse si attennero il personale della società di handling aeroportuale che presso l'aeroporto di Amsterdam si occupava della movimentazione bagagli.

Considerato infine che la responsabilità del vettore aereo per quanto concerne il trasporto dei bagagli è stabilita dall'art. 953 cod. nav. e dal regolamento CE n. 2027/97, modificato dal regolamento CE n. 889/02, in attuazione della Convenzione di Montreal, deve respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, non avendo la stessa chiamato in causa la società ritenuta responsabile della ritardata consegna del bagaglio.

Inoltre, l'asserita responsabilità del terzo sostenuta dalla convenuta non può essere fatta valere nei confronti dell'attore il quale ha intrattenuto rapporti contrattuali esclusivamente con KLM alla quale l'art. 13 Regolamento CE n. 261/2004 consente di esercitare il diritto di regresso nei confronti del terzo ritenuto responsabile.

Pertanto, in applicazione dell'art. 22 paragrafo 2 Convenzione di Montreal, spetta all'attore per il ritardo nella consegna del bagaglio la somma richiesta di euro 1.000,00 DSP, corrispondente al cambio attuale all'importo di euro 1.071,63.

Anche il ritardo del volo deve ritenersi circostanza pacifica e non contestata dalla convenuta che sul punto eccepiva la non imputabilità del disservizio verificatosi per l'imprevedibile ed inevitabile problema tecnico rientrante nel caso fortuito e/o forza maggiore.

Richiamando l'art. 19 della Convenzione di Montreal, nonché il considerando n. 14 del Regolamento CE n. 261/2004 affermava che il vettore aereo non può ritenersi responsabile per i danni sofferti dai passeggeri se, come nel caso concreto, si fosse trovato nell'impossibilità di adottare misure idonee ad evitare il danno e che in ogni caso i suoi obblighi dovevano ritenersi esclusi nel caso in cui l'evento era attribuibile a circostanze eccezionali che *"ricorrono in caso di rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e... che si ripercuotono sull'attività del vettore aereo operativo"*.

Sosteneva inoltre che ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), punto iii) il vettore aereo, nel caso di ritardo di almeno cinque ore, deve prestare ai passeggeri l'assistenza prevista nell'art. 8, paragrafo 1, lett a), ovvero offrire la possibilità di scegliere se ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o il riavviamento verso la destinazione finale.

Concludeva quindi che il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del citato Regolamento doveva ritenersi escluso nel caso in esame avendo l'attore optato di imbarcarsi sul volo successivo diretto a Malpensa.

In ogni caso, per escludere il diritto alla compensazione pecuniaria sosteneva che il problema tecnico di chiusura del vano bagagli rientrasse tra le circostanze eccezionali citate dal Regolamento che, ai sensi l'art. 5, comma 3 del Regolamento citato, escludono la compensazione pecuniaria.

Circa la pretesa assenza di responsabilità del vettore per il guasto tecnico si rileva che secondo la giurisprudenza comunitaria esso non rientra tra le circostanze eccezionali; in ogni caso, l'eccezione è stata formulata in modo generico, rimanendo priva di riscontro probatorio.

La convenuta, infatti, non ha fornito né offerto di fornire la prova che il ritardo del volo avvenisse proprio in conseguenza del guasto tecnico.

Osserva il giudice che il vettore aereo, al fine di invocare l'esclusione della propria responsabilità, non può limitarsi a richiamare genericamente la sussistenza del guasto tecnico, ma deve concretamente provare che per tale motivo si verificò il ritardo.

Pertanto, manca la prova che il guasto al portellone di chiusura del vano bagagli abbia in concreto inciso sull'attività del vettore, come richiesto dall'art. 19 della Convenzione di Montreal, con la conseguente asserita impossibilità di fornire la prestazione.

Quanto al diritto alla compensazione pecuniaria il Regolamento CE n. 261/2004 sembrerebbe ammetterlo soltanto nel caso di cancellazione del volo e non anche per il mero ritardo.

Al riguardo, aderendo alla condivisibile pronuncia della sentenza del 19.11.09 della Corte di Giustizia, deve ritenersi che il danno subito dai passeggeri che si trovino in una situazione di ritardo significativo (almeno tre ore) o di cancellazione del volo sia il medesimo: una durata del viaggio maggiore di quella originariamente prevista che perciò deve trovare tutela con la compensazione pecuniaria.

Sul punto va osservato che, diversamente da quanto argomentato dalla convenuta, il contratto di trasporto aereo fa sorgere in capo al vettore una serie di obblighi tra i quali il rispetto dell'orario stabilito la cui violazione implica inadempimento contrattuale.

Pertanto, poiché nel caso in esame l'attore ha subito un ritardo complessivo di circa quattro ore sull'orario originariamente previsto, deve essergli riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria secondo quanto stabilito dall'art. 7 paragrafo 1 lett c) del più volte citato Regolamento CE n. 261/2004 che reca le norme fondamentali in materia di tutela del passeggero per il ritardo con cui il vettore adempie la propria prestazione.

In applicazione di quanto precede spetta all'attore la compensazione pecuniaria richiesta, corrispondente all'importo di euro 600,00.

Pertanto, sulla base delle considerazioni ed argomentazioni che precedono e tenuto conto che KLM non nega il ritardo né la mancata riconsegna del bagaglio (circostanze del resto provate dalla documentazione versata in atti), la stessa deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di euro 1.671,63, oltre interessi legali dal 06.09.10 (data di ricevimento della lettera di messa in mora) al saldo effettivo.

È esclusa la rivalutazione monetaria non avendo l'attore dimostrato di aver subito un pregiudizio maggiore di quello ristorato con gli interessi legali.

Sulla base di quanto argomentato le richieste istruttorie reiterate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni devono ritenersi superflue.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Monza

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D. M. nei confronti di KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (Real Linee Aeree Olandesi) come in epigrafe rappresentati così decide:

accoglie la domanda dell'attore e condanna la convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 1.671,63, oltre interessi legali dal 06.09.10 al saldo;

condanna la convenuta a rimborsare in favore dell'attore le spese di giudizio determinate in euro 73,98 per spese ed euro 1.511,00 per compenso complessivo, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Monza il 08.03.2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Giuseppina Veruti

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Angela Epifani

